


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

 sito web: www.icsangiovaniboscodecarolis.edu.it


Ministero dell'Istruzione


 UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2024-2025
Oggetto	Disposizioni organizzative assenze, permessi, ferie
Numero D'ordine	15
Data Emissione	26/09/2024

Al personale Docente
Al Personale A.T.A.
Al Direttore S.G.A.

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze.

Si tratta di adempimenti ai quali tutto il personale è tenuto ad attenersi **SCRUPolosAMENTE** nello svolgimento delle proprie funzioni e che rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti punti, tenuto conto che L'art. 1 comma 16 del CCNL 2019/2021 dispone che: «Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative». Restano pertanto in vigore tutte le disposizioni contenute nel CCNL 2006/09 e 2016/18 non modificate e/o sostituite dal CCNL 2019/21.

Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo indeterminato

Art. 13 - comma 9, CCNL 29/11/2007 "le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Art 15 - comma 2 CCNL 29/11/2007" il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

Art 38 CCNL 2019/2021 L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “ Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

Art 35 CCNL 2019/2021”. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”

“Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”

La richiesta di giorni di ferie deve preventivamente essere concordata con la Dirigente Scolastica.

Si ricorda al personale docente e ATA in servizio che tutte le domande di assenza, comprese quelle per malattia, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale SPAGGIARI.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito **con almeno cinque giorni d’anticipo**; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata con un preavviso inferiore, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.

ALTRA TIPOLOGIA DI PERMESSI RETRIBUITI – PERSONALE A T.I. E NON RETRIBUITI – PERSONALE A T.D.

Art. 15 – Comma 1 CCNL 2007: il dipendente della scuola con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- **partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni** complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- **lutti** per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affinidi 1° grado: **3 giorni consecutivi per evento**;
- **matrimonio: quindici giorni consecutivi** con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio
-

Art. 35 del CCN L 2019/21 che abroga e sostituisce l'art. 19 del CCNL 2006/09: il comma 14 prevede che: Al personale docente, educativo ed ATA assunto **a tempo determinato** sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l'art. 19 del CCNL 2006/09): il comma 8 prevede che: Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. Non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio

Art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l'art. 19 del CCNL 2006/09): il comma 9 prevede che: Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

PERMESSI BREVI

Art. 16 CCNL 2007“il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un complessivo monte ore pari all’orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

PERMESSI ATA

- I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) **sono stati trasformati in 18 ore** per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018);
- I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 104 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di **18 ore mensili** (art. 32 CCNL/2018);
- Sono state introdotte **ulteriori 18 ore di permesso** per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 67CCNL/2024).

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 67 CCNL/2024)

Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: non riducono le ferie;

- a) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
- b) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- c) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
- d) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;

- e) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Fruizione in ore

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 32 CCNL/2018 – COMMA 1)

I tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile, secondo il nuovo contratto, possono essere fruiti anche in ore. L'art. 32 del CCNL/2018 Comma 1 sostituisce l'art. 15, comma 6 e disciplina la materia dei suddetti permessi disponendo che il **personale ATA** può decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (art. 68 CCNL 2019/2021)

L'art. 68 disciplina per il personale ATA, anche per il personale a tempo determinato, ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

- Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Sono riproporzionati in caso di part time.

Se fruiti in ore:

- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10
- ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata.

Se fruiti per l'intera giornata

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (in questo caso, per esempio, vengono scalate le 7 ore a 12 a chi fa tale orario).
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza.

Preavviso e Giustificazione

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno **tre giorni**. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

- permessi brevi a recupero;
- permessi per motivi familiari e personali;
- riposi compensativi per le prestazioni di lavori.

ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

- I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001, riprese dall'art. 12 del C.C.N.L. 2006-2009. Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza. Per fruire dei congedi la certificazione di malattia del figlio/a è inviata per via telematica da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 co. 71 C.C.N.L. 2007).

PERMESSI PER VISITA SPECIALISTICA E MALATTIA

- Il personale può sottoporsi a visite specialistiche chiedendo un permesso breve, un permesso per motivi personale, ovvero assentarsi per motivi di salute, producendo successivamente idonea certificazione. Ovviamente nel caso in cui il personale decida di assentarsi per malattia si applicherà la ritenuta di cui alla L.133/2008.
- L'ASSENZA PER MALATTIA va comunicata all'Ufficio segreteria dalle ore 7:30 alle ore 7:45 al fine di provvedere alla relativa sostituzione. Nella stessa giornata va comunicata la durata della malattia avendo cura di far indicare dal medico, sull'attestato di malattia telematico, se trattasi di patologia grave che richiede terapia salvavita o altri stati patologici meritevoli di attenzione in merito alla disposizione di visita fiscale. Al riguardo è necessario che il personale tutto, comunichi il proprio indirizzo di residenza o domicilio.
- MALATTIA DEL FIGLIO: Al riguardo è necessario dichiarare la situazione familiare per poter richiedere congedo parentale/malattia del bambino. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale, che intende avvalersi dei suddetti istituti contrattuali, di produrre richiesta dalle ore 7:30 alle ore 7:45 esclusivamente telefonicamente per poi formalizzare la predetta richiesta tramite l'applicativo Spaggiari.

PERMESSI PER TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO CIVILE E PENALE (per Docenti e Ata)

Il dipendente della scuola (docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamato a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito pena l'incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (art. 255 Codice di procedura civile; artt. 132 e 133 Codice di procedura penale).

- Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale
- Nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali". (Circolare n. 7/2008 Dipartimento Funzione Pubblica)

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Si richiamano gli artt. Capo VI n 63, 64, 65, 66 e 67. In particolare, l'art.64 del CCNL 2019/2021:

- **Comma 1:** La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
- **Comma 2** Le iniziative formative, ordinariamente si svolgono fuori dall'orario di insegnamento.
- **Comma 4 Personale ATA:** La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali

- **Comma 5** Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'Anno Scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei vari gradi scolastici.
- **Comma 10** i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli Uffici Scolastici Regionali. Qualora più persone dovessero inoltrare istanza per lo stesso evento, pertanto, le domande per fruizione del diritto alla formazione saranno concesse sulla base di un principio di rotazione ed in misura commisurata alla garanzia del buon andamento e della organizzazione efficace, anche con una articolazione flessibile dell'orario. La valutazione della concessione deve tuttavia tenere in debita considerazione l'eventuale coincidenza con la convocazione di organi collegiali previsti nel Piano Annuale delle attività.

- **Permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 relativo all'Anno**

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2024-2025: Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

Prima istanza: La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata alla Dirigente Scolastica dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92: Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni. È opportuno richiamare le responsabilità in ordine alle dichiarazioni in oggetto. Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene utile ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza. La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale. I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Si ricorda che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla programmazione dei permessi, con Interpelli 1/ 2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art.33 legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad una effettiva assistenza.

Sulla base del decreto autorizzativo i dipendenti sono pertanto tenuti ad una programmazione mensile della fruizione dei permessi per concordare preventivamente con la Dirigenza giornate di permesso utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione, fermo restando che tale pianificazione possa essere rivista solo in dimostrate situazioni di urgenza.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonia Sallustio